

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. - Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

Dott. MONACO Marco Mari - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 26/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MANUALI Valentina.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 26/3/2019, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 27/4/2018 riducendo e rideterminando la pena e l'entità del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all'articolo 646 c.p..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 646 c.p.. Nel primo e nel secondo motivo la difesa rileva che l'imputato non aveva lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto ma, al più, quello di utilizzare le somme per poter effettuare dei pagamenti di altri condomini dallo stesso amministrati, condotta questa imposta dalla difficoltà economica nella quale lo stesso versava. Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. La motivazione della sentenza impugnata sul punto, d'altro canto, facendo riferimento alla "compensazione di anticipazione di denaro" compiute per spese sostenute nell'interesse del condominio, sarebbe contraddittoria e fondata su di un travisamento della prova.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 163 e 165 c.p.. Nel terzo e quarto motivo il ricorrente rileva che la Corte territoriale, omettendo di valutare la capacita' economica dell'imputato e la sua concreta possibilita' di sopportare l'onere del risarcimento, avrebbe erroneamente applicato le norme e la motivazione sarebbe conseguentemente carente.

1.3. Nel quinto motivo il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante.

1.4. Nel sesto motivo il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento danni.

2. In data 11 novembre 2020 e' pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Sost. Dott. Valentina Manuali, che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' inammissibile.

1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'articolo 646 c.p., evidenziando che l'imputato non aveva lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto ma, al piu', quello di utilizzare le somme per poter effettuare dei pagamenti di altri condomini dallo stesso amministrati, condotta questa imposta dalla difficulta' economica nella quale lo stesso versava. Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. La motivazione della sentenza impugnata sul punto, d'altro canto, facendo riferimento alla "compensazione di anticipazione di denaro" compiute per spese sostenute nell'interesse del condominio, sarebbe contraddittoria e fondata su di un travisamento della prova.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

1.1. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, integra il delitto di appropriazione indebita sia la condotta dell'amministratore di piu' condomini che, senza autorizzazione, utilizzi i saldi dei conti attivi dei singoli condomini per esigenze di altri condomini amministrati, in quanto tale condotta comporta di per se' la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889), sia quella dell'amministratore che prelevi delle somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomini, dei quali egli abbia piena disponibilita' per ragioni professionali, con la coscienza e volonta' di farle proprie a pretesa compensazione con un credito di gran lunga inferiore alla somma cosi' indebitamente trattenuta (Sez. 2, n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Marcoaldi, Rv. 278833).

In tali ipotesi, infatti, come nel caso di specie, nel quale lo stesso ricorrente ha confermato di aver consapevolmente destinato le somme ricevute dai condomini per fini diversi da quelle per le quali le aveva ricevute, sussistono l'elemento materiale, costituito dalla gestione delle somme come dominus, e l'elemento psicologico, il dolo generico, del reato di appropriazione indebita.

1.2. Diversamente da quanto indicato nel ricorso, la motivazione non e' contraddittoria e le dichiarazioni rese dall'imputato non sono state travisate.

Il provvedimento impugnato, infatti, fa riferimento alle spiegazioni fornite dal ricorrente ed evidenzia le ragioni giuridiche e di fatto per le quali queste confermano comunque la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

2. Nel terzo e nel quarto motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di valutare la capacita' economica dell'imputato e la sua concreta possibilita' di sopportare l'onere del risarcimento, avrebbe erroneamente applicato le norme e la motivazione sarebbe conseguentemente carente.

La doglianza e' manifestamente infondata.

In assenza di specifiche e documentate deduzioni sul punto (il motivo di appello si limitava ad una mera asserzione) ovvero di altri elementi in atti che consentano di dubitare della capacita' di soddisfare la condizione imposta, infatti, il giudice non e' tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato (Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648).

Nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, d'altro canto, la verifica dell'eventuale impossibilita' di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgro', Rv. 278290).

3. Nel quinto motivo la difesa ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante.

La doglianza e' manifestamente infondata.

Se pure in modo sintetico, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento all'assenza di elementi positivi, ha adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante.

La valutazione circa la sussistenza delle circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'articolo 62 bis c.p., o in merito al bilanciamento delle stesse con le aggravanti, infatti, e' oggetto di una giudizio di fatto e puo' essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche' la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non puo' essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

4. Nel sesto motivo la difesa ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento danni.

Anche tale doglianza e' manifestamente infondata.

Diversamente da quanto indicato nel ricorso, infatti, la Corte territoriale, proprio al fine di riportare la somma dovuta a titolo di risarcimento all'entita' del danno, ha ridotto l'importo della somma dovuta facendo specifico riferimento agli importi indicati nel capo di imputazione.

All'inammissibilita' del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, ai sensi dell'articolo 616 c.p., e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.